

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO INTE-
GRALE PER COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTER-
NA A PALAZZINE INA-CASA IN Ceglie Messapico(Cantie-
re 17867 E 18049) -LOCALITA' MORETTO(Prat.26083 -
Cantiere 18914-E) -

Importo al netto di ribasso - L. 1.501.120.-

IMPRESA: Francesco Turrisi - Ceglie Messapico.-

Repertorio N. 5280

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove, addì *sei*
del Mese di Novembre in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi- via Gian Battista Casimiro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordinan-
za n.4/68 in data 1.2.1968 del Presidente del Consi-
glio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula
dei contratti relativi alle costruzioni nell'inter-
resse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 153
153 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n.1165
richiamato in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408



art.8, si sono personalmente costituiti:

1°)- Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)- Il Sig. Francesco Turrisi, nato il 26.2.1928 a Ceglie Messapico ed ivi residente alla via Provinciale per Villa Castelli, Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale, funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso e di comune accordo a norma di Legge all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE

A)-CHE il Consiglio Direttivo della Gestione INA-CASA Comitato di Attuazione Piano Incremento Occupazione Operaia- Case per Lavoratori- a norma dell'art.2 del D.P.R. 4/7/1949, n.436 ha affidato allo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di case per lavoratori nella Provincia di Brindisi da realizzare col piano annuale del 2° Settennio.-

E)- CHE il Consiglio Direttivo della Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 4.7.1964 ha conferito a questo I.A.C.P. l'incarico per la costruzione di opere di sistemazione esterne relative al complesso INA-CASA in Ceglie Messapico-località Montebello- Cantiere 17867 e Cant. 18049 per l'importo totale di L. 34.442.285.- (lire trentaquattromilioni-quattrocentoquarantadue miladuecentoottantacinque)

comprensivo degli imprevisti, come da scheda riassuntiva allegato "D" di detta convenzione, e salvo quanto previsto, per l'aggiornamento dei prezzi, della circolare n.63/64 emessa dalla Gestione in data 14.5.1964;

F)-CHE la diversità esistente tra le cifre approvate dalla Commissione progetti GESCAL nella seduta del n.43 del 10/4/64, di cui alla lettera D, e quelle indicate nella convenzione del 4.7.1964 è stata accettata dalla Gescal con nota Prat.26083/PS-Prot.III/2 n.27893 del 9.5.1967;

G)-CHE il Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione speciale Gescal di questo Istituto, nella seduta del 19.4.1969 con delibera n.168 (all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di sistemazione esterna eseguiti dall'Impresa Vincenzo Cardone di Ostuni), ha autorizzato la esecuzione di ulteriori lavori di completamento, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e relativi alla posa in opera di ringhiere di protezione di spazi pedonali affacciatisi su strade dello stesso complesso poste ad un livello sottostante di ml.3,00, per la spesa complessiva di £. 1.600.000.= (lire unmilionesieicentomila) circa;

H)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva com-

petenza di questo Istituto.-

I)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 21 ottobre 1969, ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n.9 ditte specializzate come da raccomandata n.6676 del 10.10.1969 (Allegato 1)-

L)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici del 20 Ottobre 1969.-

M)- CHE esperita la detta licitazione privata in data 21.10.1969, come da relativo verbale (Allegato numero 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Francesco Turrisi da Ceglie Messapico col ribasso d'asta di lire 6.18% (lire sei e centesimi 18 per cento).-

N)- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo "Capitolato Speciale" di Appalto (Allegato n.3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

CIO' PREMESSO : le costituite parti convengono
quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compreso il disegno della pe-



ria di completamento (Allegato n.4), tutti controfirmati dal Sig. Francesco Turrisi, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Francesco Turrisi " IMPRESA ";

2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Francesco Turrisi la quale accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna in Ceglie Messapico - località Moretto (prat. 26083 Cantiere 18914/E), giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto ed approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione speciale Gescal nella seduta del 19 aprile 1969 con delibera n.168 per l'importo di lire 1.600.000.= (lire unmilionesecicentomila) in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di lire 6.18% (lire sei e centesimi diciotto per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a lire 1.501.120.= (lire un milione cinquecento unmilacentoventi).-

ART.3°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.6 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nel pagamento suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.4°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Francesco Turrisi presta la cauzione di £.75.055.= (lire settantacinquemilacinquantacinque) come previsto dall'apposito Capitolato Speciale; mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli- Tesoriere dell'Istituto- come da reversale n.817 del 5 novembre 1969, di Brindisi.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.5°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da te-



nersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato, ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.6°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART.7°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria Generale del Comune di Brindisi.-

ART.8°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche

1° Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a
rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le
imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute
posteriormente alla stipulazione del presente con-
tratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordina-
rie che straordinarie vigenti e future, fatte salve
le esenzioni e agevolazioni fis-calì previste a fa-
vore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle
leggi 28.2.1949, n.43; 26.11.1955, n.1148; 14.2.1963
n.60 e 11.10.1963, n.1471, in quanto applicabili.-

ART. 9°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano og-
getto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ope-
rai dipendenti dalle aziende industriali edili ed af-
fini e negli accordi locali integrativi dello stes-
so, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il con-
tratto e gli accordi medesimi anche dopo la scaden-
za e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura indu-

striale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.-

ART.10°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'ovversanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali ;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.11°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.-

ART.12°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera i, 33 della Legge 14.2.1963, n.60 e articolo 16 del Regolamento di attuazione della Legge ^{in materia di} predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n.1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io-Funzionario rogante - ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli quattro e propriamente su fac-

ciate undici e righe una sino a questo punto della
dodicesima facciata, il quale viene sottoscritto
senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da
me si è data lettura di esso ad alta ed intelligi-
bile voce, alle parti medesime che lo hanno ricono-
sciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volon-
tà.

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Turrisi Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte Lire Ottomila - Reg.to il 7/11/1969 al
n. 2110 - Mod. I- -

IL CASSIERE
f.to (firma illeggibile)

; IL DIRETTORE
f.to Dr. Rinaldi Carmelo

Per copia conforme
14 NOV. 1969



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma